

Allegato alla Del. C.C. n° 13 del 31.03.2006.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI MISTE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Allo scopo di favorire la partecipazione popolare alla vita amministrativa dell'Ente, il presente Regolamento disciplina l'attività di Commissioni miste, istituite ai sensi dell'art. 69 dello Statuto Comunale e dell'art. 8 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 .

ART. 2 COMPITI DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni miste hanno i compiti di formulare proposte, direttamente alla Giunta Comunale o al Sindaco, in tutti i campi della vita amministrativa e dell'attività dell'Ente.

ART. 3 COSTITUZIONE

Le Commissioni miste sono formate da Consiglieri Comunali e membri esterni in qualità di esperti della materia o del settore.

Le Commissioni miste sono composte da cinque membri, di cui 1/5 riservato a membri esterni e durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

I membri esterni possono essere anche in un numero massimo di due, determinato dal Sindaco d'intesa con i capigruppo.

ART. 4
PRESIDENZA

Ogni Commissione, nella sua prima seduta, nomina nel proprio interno il Presidente e il Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, la Commissione è presieduta dal membro più anziano di età.

ART. 5
ISTITUZIONE DI COMMISSIONI MISTE

Sono istituite le seguenti Commissioni miste:

Commissione: *Agricoltura- Territorio – Ambiente – Protezione Civile*

Commissione: *Piani Urbanistici - Lavori Pubblici*

Commissione: *Attività produttive*

Commissione: *Cultura – Pubblica Istruzione – Biblioteca*

ART. 6
SEDUTE DELLE COMMISSIONI

Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche; per la validità delle decisioni adottate dalle stesse occorre la presenza di almeno 3 componenti.

Le Commissioni sono convocate dal Presidente.

ART. 7
INCOMPATIBILITA' A PRESIDERE LA COMMISSIONE

Il Sindaco e gli Assessori non possono essere nominati Presidente o Vice Presidente di Commissione né possono, a qualsiasi titolo, presiedere i lavori delle stesse.

ART. 8
ASSEGNAZIONE DEI CONSIGLIERI E DEGLI ESPERTI ALLE
COMMISSIONI

Il Sindaco, d'intesa con i capigruppo consiliari, provvede ad assegnare i consiglieri e gli esperti alle varie commissioni. Nell'assegnazione si tiene conto, nei limiti del possibile, delle aspirazioni manifestate dai consiglieri e delle loro attitudini in relazione alla natura del lavoro da svolgere in seno alla commissione. Qualora l'intesa di cui al precedente comma non si raggiunga, l'assegnazione dei consiglieri alle varie commissioni viene effettuata dal Consiglio Comunale, con votazione a scrutinio segreto e in seduta pubblica. L'assegnazione alle varie commissioni da parte del Consiglio viene fatta per tutti i consiglieri, qualora non sia raggiunta nessuna intesa, o per quella parte in cui questa non è stata raggiunta.

ART. 9
MODALITA' DI VOTAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEI
CONSIGLIERI.

Per le votazioni di cui al comma 3 dell'art. 8, ad ogni Consigliere viene data una scheda con la denominazione delle commissioni non ancora completate a fianco delle quali sono tracciate tante righe quanti sono i consiglieri da designare. Il consigliere viene assegnato alla commissione per la cui elezione ha riportato il maggior numero di voti, fatta salva la facoltà di opzione. Per l'assegnazione dei consiglieri delle varie Commissioni si seguono in via di massima, i criteri indicati al comma 2 dell'art. 8.

ART. 10
RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA

La minoranza consiliare deve essere rappresentata in ogni Commissione. Se il numero dei consiglieri non è tale da consentire la presenza in ogni Commissione, questa va limitata a quella possibile. Un Consigliere può partecipare a più commissioni.

ART. 11
SEDI DELLE COMMISSIONI

Le commissioni hanno sede e disimpegnano le loro funzioni presso gli uffici comunali.

Qualora occorra procedere all'esame od all'accertamento di determinati specifici fatti, le commissioni possono svolgere le loro funzioni in luoghi diversi dalla sede.

ART. 12
SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI

La scelta del personale incaricato a disimpegnare funzioni burocratiche presso le commissioni viene fatta dal Sindaco d'intesa con il Segretario comunale e con i presidenti delle varie commissioni.

Il Segretario comunale - in relazione alle indicazioni del Sindaco e dei rispettivi presidenti di Commissione – esercita la vigilanza sui rispettivi uffici, nonché sul personale adottovi, impartendo istruzioni, indirizzi e coordinandone l'attività.

ART. 13
COMPENSI AL PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI DELLA
COMMISSIONE

Al personale del Comune, addetto agli uffici della Commissione, verrà corrisposto il compenso per lavoro straordinario, nei limiti e modalità previsti dalla legge, qualora le commissioni si riuniscano al di fuori dell'orario di lavoro.

ART. 14
INCOMBENZE AL PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI DELLA
COMMISSIONE

Il personale addetto agli uffici della Commissione deve riportare, su apposito registro preventivamente numerato e vidimato in ogni pagina dal Segretario comunale, la data della seduta, l'oggetto di ogni discussione (sintetizzando quanto viene detto), il numero dei presenti, ecc.

Alla fine di ogni seduta il registro viene firmato da tutti i partecipanti, unitamente al funzionario del Comune.

ART. 15
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DEL COMUNE

Per l'espletamento dei compiti, i componenti le commissioni hanno diritto di prendere visione di atti e documenti afferenti le pratiche sottoposte al loro esame.

I funzionari comunali addetti ai rispettivi Servizi sono tenuti a dare ai presidenti delle commissioni i pareri e le delucidazioni richiesti, nonché a dare visione di atti e documenti.

ART. 16
PRATICHE RISERVATE

Per le pratiche che assumono carattere di riservatezza occorre l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Il Sindaco, con provvedimento motivato, può limitare od inibire l'accesso ad atti e pratiche relative ai dipendenti comunali attinenti alla vita privata degli stessi.

ART. 17
RAPPORTI FRA I PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI

I Presidenti delle commissioni sono tenuti a scambiarsi pareri e notizie sullo stato delle pratiche demandate al loro esame.

ART. 18
ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE

Il Sindaco, anche su indicazioni della Giunta, assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti, su cui ritiene debba acquisirsi un parere, dandone formale comunicazione al Presidente.

Il parere deve essere reso entro il termine stabilito al momento dell'assegnazione della pratica.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, provvedimenti e proposte sono adottati anche in assenza del parere della commissione.

ART. 19

PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE DEL SINDACO, DI ASSESSORI , DI CONSIGLIERI E DI ORGANISMI ESTERNI.

Il Sindaco può sempre assistere alle sedute delle commissioni senza diritto di voto. Tale facoltà è riconosciuta anche agli Assessori e Consiglieri Comunali.

Le Commissioni possono richiedere la partecipazione ai propri lavori del Sindaco, degli Assessori, degli organismi associativi, dei funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

ART. 20

MODALITA' DI ESAME DELLE PRATICHE

Le commissioni devono improntare alla massima obiettività e spirito di collaborazione i pareri sulle pratiche sottoposte al loro esame.

Nell'emissione dei pareri, le commissioni devono tener presenti i principi programmatici tracciati dal Consiglio Comunale, sollecitando l'esecutivo al conseguimento degli stessi.

ART. 21

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI

Il Sindaco può convocare i Presidenti delle varie Commissioni, singolarmente o congiuntamente, sia per trattare determinati argomenti che investono tutte le attività del Comune, sia per dare i necessari indirizzi onde assicurare l'organicità dell'azione amministrativa, evitandone il frazionamento tra i vari settori di servizi.

La conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.

La Conferenza è convocata almeno una volta all'anno.

ART. 22
RELAZIONI ANNUALI

Entro il 31 gennaio di ogni anno, i presidenti delle Commissioni trasmettono al Presidente del Consiglio, al Sindaco e ai capigruppo una dettagliata relazione sull'attività svolta dalla rispettiva Commissione durante l'anno precedente, suggerendo proposte per un costante miglioramento dei servizi.

Il Presidente del Consiglio e/o il Sindaco, entro il 31 marzo, devono fare al Consiglio comunale, una relazione riepilogativa dell'attività svolta da tutte le commissioni, dando risposte alle proposte eventualmente formulate dai vari presidenti delle commissioni.

L'Ufficio stampa del Comune darà la massima diffusione della relazione di cui al precedente comma 2.

ART. 23
APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio comunale con la presenza dei 2/3 dei consiglieri assegnati e con il voto favorevole della metà più uno dei votanti. La medesima procedura viene seguita per le eventuali integrazioni e modifiche.

Siligo, 31.03.2006

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE